

LL.PP. - PER DIMEZZARE LA CAUZIONE PROVVISORIA, LA PROVA DEI REQUISITI IN TEMA DI QUALITÀ È FORNITA MEDIANTE LA CERTIFICAZIONE SOA

(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3779 del 22/6/2011)

Nella specie ambedue le imprese facenti parte del raggruppamento (verticale) appellante hanno supportato il dimezzamento della cauzione (dal 2 all'1%) mediante la produzione delle rispettive certificazioni SOA, contenenti espressa attestazione in ordine al possesso della certificazione di qualità aziendale, ex art.2, comma 1, lett.g del D.P.R. n.34 del 2000, con validità fino al 27.6.2011, previa individuazione delle categorie e classifiche dei lavori per le quali le singole imprese risultano qualificate.

Nel merito trova applicazione l'orientamento della giurisprudenza di primo grado, richiamata dalla difesa di parte appellante e convalidata da specifica determinazione (n.11/2003 del 14.5.2003) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui la certificazione di qualità aziendale ha riferimento alla globalità delle lavorazioni eseguite, riferendosi al sistema gestionale complessivo dell'azienda e comprendendo in quanto tale tutti i processi di lavorazione che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito la SOA. Ed è, conseguentemente, irrilevante la circostanza che nel caso di specie la mandante impresa Ricorrente 2 abbia allegato alla propria domanda di partecipazione alla gara, in aggiunta all'attestazione SOA, anche una certificazione del sistema di qualità aziendale relativa ad una sola delle due lavorazioni scorporabili la cui esecuzione ad essa compete.

LL.PP. - INEFFICACIA DELL'ATTESTAZIONE SOA PER MANCATA VERIFICA TRIENNALE

(Tar Campania, Napoli, sentenza numero 3254 del 20 giugno 2011)

L'ininterrotta efficacia della certificazione SOA per tutto il periodo quinquennale si verifica solo quando la verifica triennale, tempestivamente richiesta secondo l'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000, si sia positivamente conclusa.

Nel caso in cui manchi, per qualsiasi motivo, la verifica alla scadenza del triennio, l'attestazione non è più efficace e il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione.

Sennonché il requisito della qualificazione deve sussistere non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma deve anche permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata del procedimento di gara.

Nel momento in cui la Commissione di gara ha adottato le determinazioni in ordine alla ammissibilità dei concorrenti (con i verbali del 24 e 25/11/2009) la ALFA non era in possesso del requisito necessario per l'ammissione in gara, secondo quanto prescritto dall'art. 4, lett. c, del bando.

Pertanto la medesima andava esclusa, a nulla rilevando che all'epoca fosse in corso la pratica per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione.

Infatti le determinazioni della stazione appaltante e la stessa conclusione della procedura non possono certo rimanere indefinite e subordinate per l'esito incerto di tale pratica, a nulla rilevando che l'attestazione sia stata poi emessa prima dell'aggiudicazione definitiva della gara.

LL.PP. - IL CONSORZIO STABILE DEVE POSSEDERE LA SOA E NON ANCHE LA CONSORZIATA INDICATA COME ESECUTRICE

(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2454 del 27/4/2011)

Il Collegio è ben consapevole del fatto che la giurisprudenza amministrativa non è univoca nel considerare la necessità del possesso dei requisiti di qualificazione, oltre che in capo al consorzio stabile stesso, anche in testa all'impresa consorziata indicata come esecutrice, ma non può non rilevarsi che la stessa giurisprudenza è andata sempre più precisandosi in ordine alle qualificazioni dei consorzi stabili, per cui se, inizialmente poteva esservi qualche dubbio in ordine al possesso dei requisiti da parte del soggetto consorziato, incaricato di eseguire le prestazioni, successivamente la tesi della necessità del possesso dei requisiti solo in capo ai consorzi stabili sembra al Collegio la più coerente con la stessa individuazione di tali figure soggettive.

Queste, infatti, hanno una loro qualificazione, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, e pertanto sono gli stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione "in toto" ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un'altra impresa consorziata (cfr. Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 1534). Solo così ha un senso la qualificazione da parte della società organismo di attestazione (SOA) in capo direttamente al consorzio stabile; questo, in quanto titolare della necessaria qualificazione, è il contraente del contratto e solo alla sua qualificazione occorre fare riferimento.

LL.PP. - IN CASO DI DIFFORMITA' O CONTRASTO LA CLAUSOLA DEL BANDO PREVALE SU QUELLA DELLA LETTERA DI INVITO

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4278 del 14 luglio 2011)

Nel caso in esame la lettera di invito contiene una disciplina dei requisiti di ammissione alla procedura più restrittiva di quella prevista dal bando, o meglio dalle sue norme integrative.

Deve essere poi osservato che la stazione appaltante non propone alcuna giustificazione del suddetto contrasto.

Trova quindi applicazione il principio, affermato da Cons. Stato, V, 29 marzo 2004, n. 1660, secondo cui in tema di gare pubbliche, nel caso di contrasto tra il bando e la lettera di invito, prevale il primo, quale "lex specialis" della selezione concorsuale, non modificabile mediante lettera d'invito (nello stesso senso C.G.A., 18 maggio 2005, n. 349, Cons. Stato, II, 7 marzo 2001, n. 149/01).